

Servizio Tecnologie Biomediche

Prot. n. 1965/2025

Meldola, 08 maggio 2025

All'Ufficio Ordini IRST
Al Servizio Bilancio IRST
Al Servizio Acquisti IRST
Al Servizio Tecnologie Biomediche IRST
Al Servizio di Radiofarmacia IRST

OGGETTO: provvedimento ai sensi dell'art. 17 c. 2 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento della fornitura di un servizio di manutenzione preventiva per lo strumento INTEGRITEST 5 (s/n IT502201793).

Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Durata: 12 mesi dalla data di stipula del contratto;

Importo contrattuale: € 2.686,00 IVA esclusa;

CIG: B6976F60FC;

Ditta aggiudicataria: Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano (partita IVA n. 13209130155);

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Ing. Americo Colamartini.

IL DIRETTORE DELLA SC RISORSE STRUTTURALI, TECNOLOGICHE, INFORMATICHE E SERVIZIO TECNICO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78" e relativi allegati (di seguito "Codice");
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

ATTI PRESUPPOSTI:

- Delibera del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" IRST s.r.l. (di seguito "Istituto" o "IRST" o "SA") n. 7 prot. 3748/2019, n. 5 prot. 2675/2017 , a integrazione della delibera n. 2 del 28 febbraio 2017, concernente attribuzione delle deleghe

Servizio Tecnologie Biomediche

amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

- la deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'IRST di approvazione del bilancio economico preventivo e di approvazione del piano investimenti;
- il Regolamento RE01 - Regolamento acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori e servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza;
- la procedura PA36 - Acquisizione di attrezzature in IRST IRCCS;
- la procedura PA46 - Programmazione, budget e controllo;
- lo Statuto IRST;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto, per garantire il corretto funzionamento dello strumento INTEGRITEST 5 (s/n IT502201793);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio in argomento per la durata di 12 mesi trascorsi i quali la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di rivalutare la necessità di mantenere attivo il medesimo servizio;

CONSIDERATO che

- la spesa complessiva per il servizio in parola è stata stimata in € 2.686,00 IVA esclusa;
- la durata contrattuale decorre dalla data di stipula e cesserà automaticamente trascorsi 12 mesi;
- che la fornitura in argomento, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma dei servizi/forniture pubblici;
- che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00) come da indicazioni riportate del documento DUVRI redatto dal RSPP;

DATO ATTO che:

- In applicazione delle normative di contenimento della spesa pubblica, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l'obbligo dell'approvvigionamento utilizzando le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.;
- A norma dell'art. 21 L.R. Emilia Romagna del 24 maggio 2004 n. 11 e s.m.i., non sussistono Convenzioni attive dall'agenzia Intercent-ER per la fornitura in contesto, né quest'ultima rientra tra quelli inseriti nella programmazione di ambito regionale;
- Da un controllo effettuato, non risultano Convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.a. per questo tipo di fornitura;
- La fornitura in contesto non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 11 luglio 2018;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

Servizio Tecnologie Biomediche

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Istituto può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

RITENUTO di procedere con la fornitura in oggetto mediante affidamento al fabbricante dell'attrezzatura (identificato nell'operatore Merck Life Science S.r.l.) in quanto, data la tipologia del sistema in contesto, l'affidamento a diverso operatore economico non fornirebbe sufficienti garanzie sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e le attività manutentive richieste;

Servizio Tecnologie Biomediche

RILEVATA, per le vie brevi, la disponibilità dell'operatore economico Merck Life Science S.r.l. (partita IVA n. 13209130155) a fornire il servizio di assistenza tecnica idoneo alle necessità della Stazione Appaltante;

DATO ATTO che:

- la SA ha provveduto all'esame della documentazione presentata dalla ditta in sede di preventivo;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 37/E e la nota prot. n. 240013/2023;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla Stazione Appaltante;

RITENUTO di affidare alla ditta Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano (MI) (partita IVA n. 13209130155) le attività in parola per un importo complessivo di € 2.686,00 (oltre IVA come per legge), per una durata di 12 mesi, in quanto l'offerta prodotta dalla Ditta e agli atti IRST prot. 1739 del 22/04/2025 risulta congrua e adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO che:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 e dall'All. I.2 del Codice, in ragione della professionalità posseduta e delle competenze attribuite con le richiamate Delibere del Direttore Generale IRST, il sottoscritto Ing. Americo Colamartini assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura di affidamento del servizio in contesto;
- Il sottoscritto, in ragione della suddetta individuazione, dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (neanche potenziale) di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace;
- che nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione;

Servizio Tecnologie Biomediche

DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti in capo all'operatore economico;

PRECISATO che:

- al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG **B6976F60FC**;
- La ditta Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il pagamento della fornitura in contesto verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

CONSIDERATO che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l'impegno di spesa sopra descritto;

VERIFICATA la copertura finanziaria;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DISPONE

- 1) di richiamare le motivazioni espresse in narrativa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di recepire integralmente i contenuti degli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto, espletata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, che vengono approvati con il presente atto, e di aggiudicare definitivamente la fornitura in oggetto alla ditta Merck Life Science S.r.l. Via Monte Rosa n. 93 - 20149 Milano (MI) (partita IVA n. 13209130155) per un importo complessivo di € 2.686,00, oltre Iva come per legge, precisando che il presente provvedimento assume anche la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3) di precisare inoltre che il presente affidamento ha una durata di 12 mesi dalla data di stipula;
- 4) di autorizzare la spesa complessiva di € 2.686,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale, che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell'Ente (**cdc: RADIOFARMACIA IRST, c.articolo: I90002226**) per l'Esercizio di competenza mediante imputazione alle rispettive voci di spesa del bilancio economico sulle annualità di competenza;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Servizio Tecnologie Biomediche

- 6) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 7) di nominare, come indicato in premessa, il sottoscritto Ing. Americo Colamartini, Direttore della SC Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico dell'IRST, quale RUP della procedura di affidamento;
- 8) di dare atto che nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione;
- 9) di precisare che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, il CIG è il seguente **B6976F60FC**;
- 10) di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolare tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento;
- 11) di precisare che avverso il presente atto potrà essere promosso ricorso al TAR dell'Emilia – Romagna nei termini e nelle modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore SC Programmazione e Controllo e agli uffici competenti per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi e di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le altre articolazioni aziendali interessate all'esecutività dello stesso si intende assolta ad ogni conseguente effetto con la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Direttore
SC Risorse Strutturali, Tecnologiche,
Informatiche e Servizio Tecnico
Ing. Americo Colamartini
firmato digitalmente

Allegati:

- offerta prot. 1739 del 22/04/2025